



**Comune di LOCOROTONDO**  
Citta Metropolitana di Bari



# **REGOLAMENTO**

## **PER L'ASSEGNAZIONE**

### **DI BORSE DI STUDIO COMUNALI**

#### **"SANTUZZA MINISCHETTI E PIERO SCATIGNA"**

# Indice

<b>Art. 1 - Istituzione e finalità</b>	Pag. 3
<b>Art. 2 ó Numero ed entità delle borse di studio</b>	Pag. 3
<b>Art. 3 ó Bando di concorso</b>	Pag. 3
<b>Art. 4 ó Condizioni di ammissione al bando</b>	Pag. 3
<b>Art. 5 ó Modalità di partecipazione - Esclusioni</b>	Pag. 3
<b>Art. 6 ó Assegnazione delle borse di studio</b>	Pag. 4
<b>Art. 7 ó Trattamento dei dati personali</b>	Pag. 5
<b>Art. 8 ó Disposizioni finali</b>	Pag. 5

## **ART. 1 - ISTITUZIONE E FINALITA'**

1. Il Comune di LOCOROTONDO, al fine di contribuire alla crescita sociale e culturale del Paese nonchè per incentivare la prosecuzione negli studi attraverso il riconoscimento dell'impegno e del profitto in ambito scolastico, indice annualmente un pubblico Bando per l'assegnazione di borse di studio in favore di studenti meritevoli, che abbiano sostenuto con successo l'esame conclusivo di scuole statali e paritarie del seguente ordine e grado:

**Scuola Secondaria di Primo Grado**

**Scuola Secondaria di Secondo Grado**

2. L'istituzione delle borse di studio è intitolata a "Santuzza Minischetti e Piero Scatigna".

## **ART. 2 - NUMERO ED ENTITA' DELLE BORSE DI STUDIO**

1. Sono istituite le seguenti borse di studio:

a) Borsa di studio per la Scuola Secondaria di Primo Grado

b) Borsa di studio per la Scuola Secondaria di Secondo Grado.

2. La Giunta Comunale, nell'ambito delle previsioni del Piano del Diritto allo Studio e del bilancio, delibera annualmente l'ammontare ed il numero delle borse da assegnare.

3. Le borse di studio hanno carattere di contributo mediante l'erogazione di una somma di denaro in favore degli studenti che risulteranno vincitori del bando annuale.

4. In caso di mancata assegnazione di una o più borse di studio stabilite, per assenza di partecipanti o di idonei secondo i prescritti requisiti, i relativi importi saranno utilizzati nel successivo anno scolastico.

## **ART. 3 - BANDO DI CONCORSO**

1. Il bando di concorso per l'assegnazione delle borse di studio previste nel presente regolamento è emanato con atto del Responsabile del Settore competente, dando allo stesso massima pubblicità mediante affissione di apposito manifesto e pubblicazione sul sito del Comune, in cui saranno indicate le condizioni e le norme del concorso stesso nonchè la scadenza per la presentazione delle domande che non dovrà superare **il mese di ottobre di ogni anno**.

## **ART. 4 - CONDIZIONI DI AMMISSIONE AL BANDO**

1. Per partecipare all'assegnazione delle borse di studio, istituite per l'anno scolastico di riferimento, gli studenti, non ripetenti, devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere residenti nel Comune di Locorotondo da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando

b) aver conseguito il diploma di scuola secondaria di 1° grado con votazione compresa tra 8/10 e 10/10

c) aver conseguito il diploma di scuola secondaria di 2° grado con votazione compresa tra 90/100 e pari a 100/100.

2. Gli studenti non devono aver fruito di altre borse di studio di merito durante l'anno scolastico di riferimento.

## **ART. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE - ESCLUSIONI**

1. La domanda di partecipazione deve essere presentata dagli studenti interessati, su apposito modulo predisposto e pubblicizzato dal Comune, entro il termine stabilito nel bando, deve essere sottoscritta dagli stessi se maggiorenni, in caso di minorenni dal genitore o, comunque, da chi esercita la patria potestà.

2. Alla domanda deve essere allegata la copia del titolo di studio dell'anno di conseguimento per il quale si chiede la borsa di studio ovvero il corrispondente certificato sostitutivo rilasciato dalla competente Istituzione scolastica, nonchè il modello ISEE e il documento di identità del sottoscrittore.

3. Costituiscono motivo di irricevibilità della domanda:

- l'errata o parziale compilazione della domanda
- la mancanza della documentazione richiesta
- la mancanza della firma
- la consegna oltre i termini indicati
- la mancata osservanza delle indicazioni per la presentazione della domanda fornite nel bando.

## **ART. 6 6 ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO**

1. La valutazione delle domande sarà effettuata da una apposita Commissione, composta dal Responsabile del Settore competente e da due funzionari del Comune.

2. La Commissione prenderà in esame le domande pervenute, verificando innanzitutto la loro ammissibilità, ai sensi del precedente art. 5, comma 3, quindi elaborerà la graduatoria secondo i seguenti criteri e punteggi:

### **Valore ISEE**

da zero	a Euro 3.000,00	punti 20
da Euro 3.000,01	a Euro 10.000,00	punti 12
da Euro 10.000,01	a Euro 15.000,00	punti 6
da Euro 15.000,01	in poi	punti 3

### **Diploma di scuola secondaria di 1° grado**

voto 8	punti 8
voto 9	punti 10
voto 10	punti 20
voto 10 con lode	punti 30

### **Diploma di scuola secondaria di 2° grado**

voto 90 - 94	punti 8
voto 95 - 99	punti 10
voto 100	punti 20
voto 100 con lode	punti 30

3. La Commissione, applicati i criteri ed attribuiti i punteggi come sopra indicati, elabora le graduatorie di merito, specifiche per ciascun ordine e grado di scuola, ed indica i vincitori delle borse di studio. A parità di punteggio sarà preferito l'alunno di più giovane età. Le decisioni della Commissione sono riassunte in apposito verbale.

4. Le graduatorie devono essere pubblicate all'Albo Pretorio del Comune per un periodo di quindici giorni e nel termine di ulteriori quindici giorni il concorrente interessato può presentare un ricorso motivato, al fine di un riesame dell'istanza.

5. Il ricorso deve fondarsi solo su motivi di legittimità inerenti la valutazione del punteggio per merito scolastico e la regolarità della documentazione presentata.

6. La Commissione esamina gli eventuali ricorsi pervenuti e redige le graduatorie definitive.

7. L'assegnazione delle brse di studio, in base alle risultanze delle graduatorie definitive, è disposta con atto gestionale del Responsabile del Settore e contestuale erogazione delle stesse.

#### **ART. 7 6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Il concorrente, sottoscrivendo la domanda di partecipazione al bando, presta il proprio consenso al trattamento di tutti i dati personali in essa indicati e di quelli eventualmente acquisiti in sede di verifica, alla loro consultazione e diffusione per le finalità contenute nel presente regolamento.

#### **ART. 8 6 DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente Regolamento verrà pubblicato all'albo pretorio comunale ed entrerà in vigore alla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione.